SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

Doc. IV-quater n. 36

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUCIANO LAGO

procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. – 1486/98 R. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (ostacolo alla libera circolazione stradale) e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1999

13 - AGO - INS - 0036 - 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il senatore Luciano Lago, con lettera in data 27 maggio 1998, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (ostacolo alla libera circolazione stradale), e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).

Dagli atti trasmessi dal senatore Lago risulta che egli è indagato per fatti commessi il 29 ed il 30 gennaio 1997 presso l'aeroporto di Tessera (Venezia) per avere, in concorso con numerose altre persone «al fine di impedire e, comunque, di ostacolare la libera circolazione, ostruendo la carreggiata, in parte con automezzi ... e ingombrandola in gruppo compatto di persone di fatto impedito la libera circolazione di persone e di automezzi».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 e del 18 giugno 1998, e del 9 e del 16 marzo 1999. Nella seduta del 16 giugno 1998 è stato ascoltato il senatore Lago ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento e nella seduta del 18 giugno successivo la Giunta ha deliberato di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente copia degli atti processuali, che sono pervenuti il 29 luglio 1998.

Nel corso del suo intervento dinanzi alla Giunta, il senatore Lago ha ricordato di aver partecipato, nelle date indicate dall'Autorità giudiziaria, ad una manifestazione di protesta contro il contingentamento della produzione del latte disposto dalla

Comunità europea. In quella occasione il senatore Lago ha infatti precisato di essere stato contattato dai Comitati degli agricoltori che stavano organizzando la protesta, perchè procurasse loro un incontro con il Ministro dell'agricoltura. Egli ha quindi dichiarato di aver constatato da vicino il clima di tensione che si era venuto a creare nel corso della manifestazione e di essersi adoperato con decisione affinchè i toni della protesta rientrassero nella normalità. Il senatore Lago si è infine rammaricato per le imputazioni a suo carico, ritenendo di avere assunto un comportamento assai mite e di essersi impegnato in tutti i modi affinchè si pervenisse ad una composizione della vicenda. La manifestazione si è poi conclupoichè, attraverso la mediazione dell'onorevole Robusti, i Comitati degli agricoltori hanno ottenuto un incontro con la Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

* * *

La Giunta ha svolto una discussione congiunta della questione sollevata dal senatore Lago e di altra questione, sollevata dal senatore Serena, imputato nel medesimo procedimento in relazione alla manifestazione di protesta sul contingentamento della produzione del latte, che ha avuto luogo presso l'aeroporto di Venezia il 29 gennaio 1997. Nel corso del dibattito alcuni commissari hanno ritenuto che gli atti posti in essere dal senatore Lago non sono riconducibili alla fattispecie dell'espressione di opinioni nell'esercizio della funzione parlamentare, disciplinata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Altri commissari hanno invece ravvisato l'applicabilità dell'articolo 68, primo com-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma, della Costituzione al caso in esame, sottolineando che il senatore Lago ha inteso esprimere precise opinioni politiche relative ad una delicatissima materia a lungo dibattuta anche in Parlamento.

Secondo quanto risulta dall'invito a comparire a persona indagata, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 22 aprile 1998, i senatori Lago e Serena sono imputati, con altri, dei reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e 337 e 339 del codice penale, per avere impedito la circolazione di persone e automezzi, e usato violenza e minaccia nei confronti di personale della polizia e dei carabinieri.

A queste indicazioni occorre attenersi. L'imputazione potrà rilevarsi fondata o meno nel corso del giudizio, ma la valutazione della Giunta deve limitarsi ad accertare se – ove lo svolgimento dei fatti fosse realmente quello che la pubblica accusa assume – essi integrerebbero la situazione di non perseguibilità contemplata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La risposta non può essere che negativa. La norma costituzionale tutela «le opinioni espresse e i voti dati» nell'esercizio delle funzioni parlamentari: le condotte in esame non possono essere ricomprese in questo ambito. Le stesse dichiarazioni difensive rese dal parlamentare (sia davanti all'Autorità giudiziaria, sia davanti a questa Giunta) mirano a dimostrare bensì che egli ha preso parte alla manifestazione in qualità di parlamentare, a sostegno delle ragioni dei manifestanti, e che in quella sede egli non ha compiuto gesti di violenza di alcun genere; ma non giungono a sostenere – nè lo potrebbero ragionevolmente – che egli ha espresso opinioni rientranti nelle sue funzioni.

Questo solo dovendo essere il corretto spazio di valutazione della Giunta, ne consegue la non riconducibilità della situazione in esame nel quadro dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali considerazioni la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Fassone, relatore

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

Doc. IV-quater n. 35

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore BERTONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI MANCONI

procedimento penale n. 13337/95 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1999

13 - AGO - INS - 0035 - 0 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000) Onorevoli Senatori. – Il senatore Luigi Manconi, con lettera in data 1° marzo 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il senatore Manconi è stato querelato dal dottor Clelio Darida per aver redatto un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero», in data 14 giugno 1995, dal titolo «Garantismo senza eccezioni», nel corpo del quale sono presenti giudizi ritenuti dal querelante offensivi della sua onorabilità. In particolare il senatore Manconi, dopo aver svolto alcune osservazioni in materia di garantismo, tese ad affermare l'esigenza che in tale materia ci si sottragga alla politica dei due pesi e delle due misure a seconda delle storie individuali o dell'area politica di riferimento dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha espresso le seguenti affermazioni nei confronti dell'ex ministro Clelio Darida: «... il pool di Milano ha commesso una iniquità nel tenere in carcere - per mesi senza interrogarlo - l'ex ministro Clelio Darida. Già, questo, viene meno bene a dirlo, vero? E si capisce... a patire un'ingiustizia... è un ex notabile, notoriamente corrivo verso gli intrecci tra affari e politica». Nel contesto dell'articolo veniva contrapposto il caso dell'ex ministro Darida a quello del rettore dell'Università di Salerno, Roberto Racinaro, incarcerato con l'accusa di falso ideologico, abuso d'ufficio e favoreggiamento, per sottolineare che per Racinaro si erano elevate proteste assai qualificate, godendo questi fama di intellettuale onesto e disinteressato, mentre non si erano elevate voci a difesa di Darida perchè a volerne la detenzione era stato il *pool* di Milano e criticare un atto di quella Procura viene considerato alla stregua di un tentativo di delegittimazione. Peraltro, il senatore Manconi ha fatto riferimento anche alla detenzione dell'*ex* ministro Antonio Gava, assimilandola al caso dell'*ex* ministro Darida per sottolineare la tiepida reazione della pubblica opinione, in quanto Antonio Gava è rappresentato come titolare di un enorme potere clientelare.

Nella querela, Clelio Darida ritiene gravemente diffamatoria la definizione della sua persona come «un *ex* notabile notoriamente corrivo verso gli interessi tra affari e politica», perchè da tali espressioni risulta un concetto spregiativo del querelante, conseguente all'espressione di un negativo giudizio morale, al di là del commento relativo alla non giustificabilità del trattamento da lui subìto.

Il processo contro il senatore Manconi si è concluso con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, in data 18 marzo 1998, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dello stesso Manconi per aver agito nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento. Avverso tale sentenza ha presentato appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma e la Corte d'appello, accogliendo l'istanza del P.M., ha disposto il giudizio nei confronti dello stesso senatore con ordinanza 4 febbraio 1999, n. 35.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 23 e del 25 marzo 1999. Nella seduta del 23 marzo è stato ascoltato il senatore Manconi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ouesti ha sottolineato che con il suo intervento giornalistico intendeva prendere posizione a favore dell'ex ministro Darida, nell'ottica di un richiamo più genericamente elevato ad applicare i fondamentali principi del garantismo in materia processuale senza ottica di parte. Ha fatto presente di aver svolto, come è notorio, un'intensa attività parlamentare su tali temi, presentando molte decine di interrogazioni nonchè un disegno di legge (Senato, XII legislatura, disegno di legge n. 771) che poi è andato a confluire nel complesso delle proposte legislative in materia di custodia cautelare discusse in Senato. Nell'articolo in questione egli ha richiamato espressamente il suo ruolo di legislatore poichè, in quel frangente temporale, in Parlamento si stava discutendo il provvedimento legislativo sulla custodia cautelare.

La discussione è proseguita nella seduta della Giunta del 25 marzo 1999, nel corso della quale è stato sottolineato che i temi relativi alla garanzia dei diritti individuali nello svolgersi delle vicende processuali hanno costituito da sempre un forte impegno parlamentare nell'ambito dell'esercizio del mandato da parte del senatore Manconi.

* * *

L'articolo del senatore Manconi e in particolare le dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del querelante sono chiaramente riconducibili all'attività parlamentare concretamente svolta dall'accusato. A questo fine è sufficiente ricordare che l'articolo

fu pubblicato il 14 giugno 1995 e cioè a ridosso della data in cui venne approvata la legge sulla custodia cautelare n. 332 del 7 agosto 1995. In occasione dei lavori parlamentari che portarono all'approvazione di quella legge, il senatore Manconi svolse un'intensa attività diretta a modificare la normativa prima vigente, in senso decisamente più garantista, tanto che, tra l'altro, presentò un disegno di legge di cui era primo firmatario, che si muoveva nella stessa direzione delle norme poi definitivamente approvate. Nello stesso articolo, peraltro, il senatore Manconi fa espresso riferimento alla necessità di difendere la nuova legge e, come testualmente scrive, «ancor più e ancora prima il suo principio ispiratore».

Cosicchè, in conclusione, non può contestarsi che le opinioni da lui manifestate fuori dal Senato sono certamente collegabili a una specifica attività da lui svolta come parlamentare e quindi, in conformità della costante giurisprudenza in materia della Corte costituzionale, debbono ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e dunque insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Bertoni, relatore